

Regolarità del soggiorno per cittadini comunitari e familiari

Responsabile Procedimento

Salis Giorgio

Descrizione Procedimento

A partire dall'11 aprile 2007 con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 i cittadini europei che vogliono stabilirsi in Italia, o in un altro Stato dell'Unione Europea, non devono più chiedere la carta di soggiorno. Trascorsi tre mesi dall'ingresso è necessario iscriversi all'anagrafe del comune di residenza. Al momento della richiesta d'iscrizione viene rilasciata all'interessato un'attestazione, contenente il nome, il cognome, l'indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato e la comunicazione di avvio del procedimento. Nei confronti del cittadino dell'Unione si applicano la legge ed il regolamento anagrafico. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente. Può richiedere al comune un attestato che certifichi tale diritto. La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per assolvimento di obblighi militari, ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

Al fine del calcolo del periodo di soggiorno si considera come data di decorrenza la data d'inizio di validità del titolo di soggiorno già posseduto dall'interessato.

Per i soggiorni inferiori a tre mesi non è richiesta alcuna formalità, è sufficiente avere con sé il passaporto o la carta d'identità rilasciata dal proprio Paese valida per l'espatrio. Il libero ingresso è consentito anche ai familiari stranieri del cittadino Comunitario purché siano in possesso di un passaporto valido e del visto, se richiesto.

Modalità di richiesta

Per l'iscrizione è necessario presentarsi con:

- documento di identità valido per l'espatrio;
- codice fiscale;
- documentazione (tradotta e legalizzata) dello Stato del cittadino dell'Unione, titolare del diritto di soggiorno, dal quale risulti il rapporto parentale oppure la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato;

inoltre per:

1. Lavoratori subordinati:

– Ultima busta paga o ricevuta di versamento di contributi all'I.N.P.S., ovvero il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l'impiego) o la ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso.

2. Lavoratori autonomi:

– Attestazione della Camera di Commercio, ovvero l'attestazione di attribuzione della partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate;

– Attestazione di iscrizione all'albo per le libere professioni.

3. Studenti:

– Certificato di iscrizione al corso e durata del corso stesso, rilasciato da un Istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa;

– Documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari. Questo requisito può essere autocertificato con l'indicazione dell'importo, della fonte e di ogni altro elemento necessario per poter effettuare le verifiche previste dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa';

– Polizza assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale.

4. Iscrizione per motivi religiosi:

– Dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia e dichiarazione, sempre del responsabile, di assunzione delle spese sanitarie o polizza di copertura sanitaria.

5. Per chi dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno:

– elementi per dichiarare l'ammontare e la fonte delle risorse economiche disponibili;

– polizza assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi;

Sarà rilasciata immediatamente attestazione di ricevuta.

I familiari che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare:

a) un documento di identità o il passaporto in corso di validità, nonché il visto di ingresso quando richiesto;

b) un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;

c) carta di soggiorno (se extracomunitario).

Il cittadino bulgaro o rumeno fino al **31 dicembre 2008**, se svolge attività diversa da lavoro stagionale o nei settori agricolo e turistico alberghiero, domestico o di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale o altamente qualificato, deve presentare il nulla osta rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione.

Sono equiparati ai cittadini dell'Unione europea i cittadini Svizzeri e della Repubblica di San Marino nonché i cittadini degli stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo - SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

Tabella esemplificativa del reddito richiesto.

Limite di reddito Numero componenti

€ 5.061,68 Solo richiedente o richiedente + un familiare

€ 10.123,36 Richiedente + due familiari o richiedente + tre familiari

€ 15.185,04 Richiedente + quattro familiari e oltre

I cittadini comunitari che hanno presentato domanda di carta di soggiorno prima dell'11 aprile 2007, potranno iscriversi all'anagrafe con la ricevuta dalla Questura o da Poste Italiane e con l'autocertificazione dei requisiti richiesti dalla nuova normativa.

Familiari stranieri

Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i familiari stranieri (cioè non comunitari) del cittadino comunitario devono chiedere la carta di soggiorno, presentando domanda presso la Questura o inoltrandola tramite le Poste (kit con banda gialla).

Alla domanda si allegano i seguenti documenti:

- documento d'identità o passaporto ed eventuale visto d'ingresso
- documento che attesti la qualità di familiare
- l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare del cittadino comunitario.

Dopo cinque anni di permanenza continuativa, i familiari stranieri (cioè non della comunità europea) dei cittadini comunitari potranno chiedere la carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei.

La richiesta della carta di soggiorno permanente deve essere presentata, prima della scadenza della carta di soggiorno, alla Questura del luogo di residenza.

Può essere richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso

Rif. Normativi

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30